

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
STORTI ed altri: Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private. (<i>Modificata dalla X commissione permanente del Senato</i>). (1792-B)	1041
PRESIDENTE	1041
SCALIA VITO, <i>Relatore</i>	1041
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1041
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2663);	
MAZZONI ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2682)	1045
PRESIDENTE	1045
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1046

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti ed altri: Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1792-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti, Calvi, Zanibelli, Gitti, Sabatini ed Azimonti: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 19 dicembre 1962 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 gennaio 1963.

SCALIA VITO, *Relatore*. La proposta di legge in esame ci ritorna dal Senato, ove la X Commissione ha apportato al provvedimento solo modestissime modifiche, più che altro di carattere esplicativo. Essendo il provvedimento già stato lungamente esaminato dalla nostra Commissione, non posso altro che raccomandarne l'approvazione nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli che sono stati modificati dalla X Commissione del Senato e precisamente gli articoli 2, 4, 5, 13, 14 e 15.

La seduta comincia alle 9,50.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(E approvato).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Aggiungere all'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera *d*) il seguente comma:

« *e*) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

All'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera *d*) è aggiunto il testo seguente:

« *e*) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o di età superiore se inabile al lavoro.

Nel caso di invalidità per causa di servizio la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianità contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 80 per cento della retribuzione per una anzianità contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianità contributiva, nel caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità con le seguenti riduzioni:

del 21 per cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;

del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 58° se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianità, anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di età.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non danno diritto ad un trattamento autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi è liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggio-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

razioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di età superiore se inabile al lavoro.

Nel caso di invalidità per causa di servizio la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianità contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 80 per cento della retribuzione per una anzianità contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianità contributiva, nel caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità con le seguenti riduzioni:

del 21 per cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;

del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 58° se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianità, anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di età.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dalla X Commissione del Senato.

(È approvato).

La X Commissione ha introdotto un articolo aggiuntivo, che nella redazione finale ha assunto il n. 5. Ne do lettura.

« Il primo comma dell'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

«In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera c), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età inferiore al 18° anno o al 21° se studenti, o permanentemente inabili al lavoro, purché già a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto ».

Lo pongo in votazione.
(*E' approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

« All'articolo 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aggiunti i seguenti commi:

« Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attività contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti.

Il riconoscimento dei periodi di cui ai commi precedenti dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non saranno considerati agli effetti del disposto del penultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I.N.P.S. al Fondo.

L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo.

L'iscritto che intenda avvalersi di detta facoltà, dovrà farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se è stato riassunto anteriormente a tale data, e dovrà rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il Fondo rintroiterà dall'I.N.P.S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennità ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato (a seguito della introduzione del-

l'articolo aggiuntivo, il predetto articolo 13 diviene articolo 14):

« All'articolo 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aggiunti i seguenti commi:

« Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attività contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti e non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera di cui al precedente comma.

Il riconoscimento dei periodi di cui ai commi precedenti dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non saranno considerati agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I.N.P.S. al Fondo.

L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo.

L'iscritto che intenda avvalersi di detta facoltà, dovrà farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se è stato riassunto anteriormente a tale data, e dovrà rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il Fondo rintroiterà dall'I.N.P.S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennità ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dalla X Commissione del Senato.

(*E' approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

« Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 di-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

cembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.

Per i versamenti dei contributi a norma dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.

Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960, sia deceduto, la stessa facoltà, con le stesse modalità, è riconosciuta ai superstiti ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato (a seguito della introduzione dell'articolo aggiuntivo il predetto articolo 14 diviene articolo 15):

« Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1956, n. 293, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.

Per i versamenti dei contributi a norma dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.

Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960 sia deceduto, la stessa facoltà, con le stesse modalità, è riconosciuta ai superstiti ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

« Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 5, 6, 7 e 13, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma primo, della presente

legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.

A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962 un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare ».

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato (a seguito della introduzione dell'articolo aggiuntivo, il predetto articolo 15 diviene articolo 16):

« Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 6, 7, 8 e 14, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.

A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2663) e Mazzoni ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vit-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

toria, De Marzi Fernando, Merenda, Negroni e Sammartino: « Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione » e d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Armaroli, Sulotto, Bettoli, Conte, Pigni, Gorreri Dante e Castagno: « Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione ».

In considerazione del parere contrario espresso dalla V Commissione Bilancio, non ci resta altro, per il momento, che dare lettura e porre in votazione due emendamenti che a firma degli onorevoli Mazzoni e Negroni sono stati presentati rispettivamente agli articoli 4 e 6.

Passiamo pertanto all'emendamento Mazzoni all'articolo 4: sostituire la lettera *a*) dell'articolo 4 con la seguente: « *a*) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 25 lettera *a*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1563 e successive variazioni sino all'importo massimo di lire 80 milioni ».

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento Mazzoni-Negroni all'articolo 6. Ne do lettura e lo pongo in votazione: Sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 6 con il seguente: « Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dall'articolo 4, lettera *a*) provvederà la Federazione nazionale delle casse mutue artigiane col proprio fondo di solidarietà nazionale ».

(È approvato).

La votazione a scrutinio segreto è rinviata in attesa del nuovo parere della Commissione Bilancio, alla quale verrà subito trasmesso il nuovo testo degli articoli 4 e 6 come risultano a seguito delle modifiche oggi apportate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

STORTI ed altri: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1792-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Chiarolanza, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, De Marzi Fernando, Ferioli, Fogliazza, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Mazzoni, Negroni, Nucci, Quintieri, Repposi, Romano Bartolomeo, Sabatini, Scalia, Vito, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI